

**Le Società
Finanziarie
106 e 107**

INDICE

1.	FONTI NORMATIVE	4
2.	DEFINIZIONE	4
3.	LE SOCIETA' FINANZIARIE ISCRITTE NELL'ELENCO GENERALE EX ART. 106 DEL TUB	4
3.1	ATTIVITÀ SVOLTE	4
3.2	PROCEDURA DI ISCRIZIONE	6
3.3	REQUISITI DEI PARTECIPANTI AL CAPITALE	7
3.4	REQUISITI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI	8
3.4.1	Requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzione di amministrazione e direzione di intermediari finanziari	8
3.4.2	Situazioni impeditive	8
3.4.3	Requisiti di onorabilità	9
3.4.4	Requisiti di indipendenza	9
3.5	ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'ISCRIZIONE	9
3.6	VIGILANZA	10
4	LE SOCIETA' FINANZIARIE ISCRITTE NELL'ELENCO GENERALE EX ART. 107 DEL TUB	11
4.1	ATTIVITÀ SVOLTE	11
4.2	PROCEDURA DI ISCRIZIONE	12
4.3	REQUISITI DEI PARTECIPANTI AL CAPITALE	13
4.4	REQUISITI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI	13
4.5	ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'ISCRIZIONE	13
4.6	OPERATIVITÀ TRANSFRONTALIERA	15
4.6.1	Intermediari finanziari ammessi al mutuo riconoscimento	15
4.6.2	Stabilimento di succursali in Paesi UE	16
4.6.3	Attività in regime di libera prestazione di servizi	16
4.7	VIGILANZA	17
4.7.1	Comunicazioni alla Banca d'Italia	17
4.7.2	Vigilanza ispettiva	17
4.7.3	Vigilanza prudenziale	18
4.8	PATRIMONIO DI VIGILANZA	19
4.9	IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI	19

1. FONTI NORMATIVE

- Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (di seguito TUB);
- Banca d'Italia-Istruzioni di Vigilanza per gli intermediari Finanziari iscritti nell'“Elenco Speciale”, circolare n. 216 del 5 agosto 1996;
- Decreto Ministeriale 6 luglio 1994;
- Decreto Ministeriale 30 dicembre 1998 n. 516;
- Decreto Ministeriale 30 dicembre 1998 n. 517;
- Decreto Ministeriale 13 maggio 1996

2. DEFINIZIONE

L'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Ufficio Italiano Cambi (di seguito l'“UIC”) [c.d. Elenco Generale ex art. 106 TUB].

Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina i criteri oggettivi, riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia [c.d. Elenco Speciale ex art. 107 TUB].

3. LE SOCIETA' FINANZIARIE ISCRITTE NELL'ELENCO GENERALE EX ART. 106 DEL TUB

3.1 Attività svolte

Le attività che possono essere svolte **nei confronti del pubblico** dai soggetti iscritti nell'Elenco Generale dell'art.106 del TUB sono:

- l'assunzione di partecipazioni;
- la concessione di finanziamenti;
- la prestazione di servizi di pagamento;
- l'intermediazione in cambi.

Il contenuto di tali attività, nonché le circostanze al verificarsi delle quali ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico¹, è stato definito dal Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC.

Per *assunzione di partecipazioni* deve intendersi sia l'attività tipica della "holding" (che acquisisce, detiene e gestisce partecipazioni allo scopo di stabilire legami economici durevoli con le partecipate), sia la tipica attività di "merchant banking" (caratterizzata dall'assunzione di partecipazioni finalizzata alla successiva

¹ Le attività di finanziamento, intermediazione in cambi e prestazione di servizi di pagamento si considerano esercitate nei confronti del pubblico qualora siano svolte nei confronti di terzi con carattere di professionalità. Non si considerano svolte nei confronti del pubblico le attività esercitate nei confronti di società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del c.c. e controllate da una stessa controllante, e comunque all'interno di un medesimo gruppo. Con riguardo all'attività di concessione di finanziamenti, non configura altresì operatività nei confronti del pubblico l'attività svolta esclusivamente nei confronti dei soci di società con forma giuridica di cooperativa aventi non più di 50 soci. Tali limiti devono essere espressamente previsti dallo statuto.

Inerentemente all'attività di assunzione di partecipazioni, per aversi operatività nei confronti del pubblico, oltre alle condizioni previste per le altre attività, è necessario che le assunzioni di partecipazioni siano finalizzate all'alienazione e, per il periodo di detenzione, siano caratterizzate da interventi volti alla riorganizzazione aziendale o allo sviluppo produttivo o al soddisfacimento delle esigenze finanziarie delle imprese partecipate anche tramite il reperimento del capitale di rischio.

Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci.

alienazione, previa attuazione di interventi volti alla riorganizzazione aziendale, allo sviluppo produttivo o al soddisfacimento delle esigenze finanziarie delle partecipate), sia, infine, l'attività di acquisto e alienazione di partecipazioni a capitale di rischio a titolo di investimento di portafoglio. Per *concessione di finanziamenti* deve intendersi la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma, l'attività di "leasing" (locazione finanziaria), il credito al consumo, l'attività di concessione di prestiti su pegno, l'attività di "factoring" (acquisto di crediti di impresa).

Per *prestazione di servizi di pagamento* deve intendersi l'attività di incasso, pagamento e trasferimento fondi, nonché l'attività di emissione e gestione, oltre che di carte di credito, anche di carte di debito (carte che realizzano una mera funzione di trasmissione della moneta, dando luogo ad un regolamento contestuale alla transazione). Ai sensi del D.M. 13 maggio 1996, peraltro, la emissione e gestione di carte di credito e di debito è subordinata all'ottenimento dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art.107 TUB. Da detta attività è, allo stato, esclusa l'attività di recupero crediti e l'attività di trasporto e consegna valori, nonché l'attività di emissione e gestione, da parte di fornitori di beni e servizi, di carte prepagate utilizzabili presso gli stessi.

Per *intermediazione in cambi* deve intendersi l'attività di negoziazione di una valuta contro un'altra, a pronti e a termine, senza assunzione di rischio in proprio, nonché ogni forma di mediazione avente per oggetto valuta. Qualora l'attività sia rivolta nei confronti del pubblico con assunzione di rischio in proprio, l'esercizio è subordinato anche all'iscrizione nell'elenco speciale ex art. 107 del TUB tenuto dalla Banca d'Italia.

Gli intermediari finanziari, oltre alle attività indicate ai punti precedenti, possono esercitare, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge, le attività c.d. "ammesse al mutuo riconoscimento" previste dall'art. 1, comma 2, lettera f) del TUB, numeri da 2 a 12 e n. 15².

Gli intermediari finanziari possono esercitare attività strumentali o connesse a quelle finanziarie svolte. E' **strumentale** l'attività che ha carattere ausiliario rispetto a quella esercitata³. E' **connessa** l'attività accessoria che comunque consente di sviluppare l'attività esercitata⁴.

² Tra le attività ammesse al mutuo riconoscimento si classificano di seguito quelle esercitabili dagli intermediari finanziari ex art. 106 e 107 del TUB:

1. operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale incluso il "forfaiting");
2. leasing finanziario;
3. servizi di pagamento;
4. emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, "travellers cheques", lettere di credito);
5. rilascio di garanzie e di impegni di firma;
6. operazioni per proprio conto o per conto della clientela in:
 - strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.);
 - cambi;
 - strumenti finanziari a termine e opzioni;
 - contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse;
 - valori mobiliari;
7. partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi;
8. consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese;
9. servizi di intermediazione finanziaria del tipo "money broking";
10. gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;
11. custodia e amministrazione di valori mobiliari;
15. altre attività che, in virtù delle misure di adattamento assunte dalle autorità comunitarie, sono aggiunte all'elenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunità europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989;

³ A titolo indicativo, rientrano tra le attività strumentali quelle di: a) studio, ricerca e analisi in materia economica e finanziaria; b) gestione di immobili ad uso funzionale; c) gestione di servizi informatici o di elaborazione dati; d) formazione e addestramento del personale.

⁴ A titolo indicativo, costituiscono attività connesse le prestazioni di servizi di: a) informazione commerciale; b) locazione di cassette di sicurezza.

3.2 Procedura di iscrizione

La domanda di iscrizione nell'elenco generale di cui all'art. 106 del TUB deve essere presentata, a firma del legale rappresentante della società, all'UIC.

Le società di nuova costituzione, tenute ad iscriversi nell'elenco generale, devono presentare la domanda di iscrizione entro 60 giorni dalla iscrizione al Registro delle Imprese dell'atto costitutivo. Lo stesso termine ed analoghe modalità si applicano a società già costituite per le quali l'obbligo di iscrizione deriva da mutamenti dell'oggetto sociale.

L'istanza di iscrizione deve riportare:

- denominazione della società, natura giuridica, sede legale e amministrativa (nonché sede della direzione centrale ove diversa dalla sede legale), codice fiscale e complete generalità del legale rappresentante;
- capitale sociale versato;
- dichiarazione di sussistenza dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali, nonché dei requisiti di professionalità degli esponenti della società;
- indicazione delle attività finanziarie esercitate o da esercitare;
- con riguardo ai consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi, dichiarazione di possesso dei requisiti di cui agli artt. 29⁵ e 30⁶ della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonché indicazione del fondo di garanzia e competenza territoriale.

Alla domanda di iscrizione devono essere allegati i seguenti documenti:

- atto costitutivo, comprensivo dello statuto sociale;
- visura camerale aggiornata;
- ultimo bilancio approvato.

L'UIC, sulla base delle informazioni acquisite e dei documenti prodotti, provvede all'iscrizione nell'elenco generale e nelle relative sezioni, ovvero nega, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda o delle eventuali informazioni complementari richieste, l'iscrizione stessa con provvedimento motivato, dandone comunicazione alla società istante.

L'iscrizione nell'elenco è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni⁷:

⁵ Art. 29 Consorzi di garanzia collettiva fidi

1. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 31, si considerano consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi i consorzi, le società consortili e le cooperative di cui all'art. 30 che abbiano come scopi sociali:

- a) l'attività di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti da parte di aziende e istituti di credito, di società di locazione finanziaria, di società di cessione di crediti di imprese e di enti parabancari alle piccole imprese associate;
- b) l'attività di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonché le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese. A tale attività, in quanto connessa e complementare a quella di prestazione di garanzie collettive, si applicano le disposizioni tributarie specificamente previste per quest'ultima.

2. Sono ammessi ai medesimi benefici di cui all'art. 31 i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi ai quali, alla data del 30 giugno 1990, partecipano piccole imprese industriali con non più di trecento dipendenti, fermo il limite del capitale investito di cui all'art.1, in misura non superiore ad un sesto del numero complessivo delle aziende consorziate.

2-bis. Ai consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi possono continuare a partecipare le imprese associate che superino i limiti dimensionali indicati dall'Unione europea per le piccole e medie imprese e non quelli previsti per gli interventi della Banca europea degli investimenti (Bei) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più del 5 per cento delle imprese associate. Per dette imprese i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi non possono beneficiare degli interventi agevolati previsti per le piccole e medie imprese.

⁶ Art. 30 Ammissione alle agevolazioni statali

1. Le cooperative, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, che svolgono le attività di cui all'art.29 sono ammessi a beneficiare dell'intervento dello Stato previsto dalle disposizioni del presente Capo se costituiti da almeno 50 piccole imprese industriali, commerciali e di servizi e da imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443, anche a carattere intersettoriale e dispongono di fondi di garanzia monetari (fondi rischi) costituiti da versamenti delle stesse imprese consorziate di importo non inferiore a lire 50 milioni.

⁷ Art. 106, comma 3 del TUB

- la forma adottata sia quella di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze può, per determinati tipi di attività, vincolare la scelta della forma giuridica o consentire l'assunzione di altre forme giuridiche⁸;
- l'oggetto sociale preveda lo svolgimento esclusivo di attività finanziarie, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge;
- il capitale sociale versato non sia inferiore a cinque volte il capitale sociale minimo di una SpA (600.000 euro);
- il possesso dei requisiti di onorabilità da parte dei partecipanti al capitale⁹ e dei requisiti di professionalità e onorabilità da parte degli esponenti aziendali¹⁰.

3.3 Requisiti dei partecipanti al capitale¹¹

Chiunque partecipa in un intermediario finanziario in misura superiore al 5% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto (tenuto conto anche delle azioni o quote possedute per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona) non può esercitare il diritto di voto, inerente alle azioni o quote eccedenti, qualora:

- a) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) sia stato condannato con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato, ad una delle pene indicate alla lettera b). Le pene di cui alla lettera b), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori ad un anno.

Tale disposizione si applica anche a chiunque, indipendentemente dall'entità della partecipazione posseduta, controlla l'intermediario finanziario ai sensi dell'art. 23¹² del TUB. In tal caso la sospensione del diritto di voto interessa l'intera partecipazione.

⁸ Art. 106, comma 3, lettera b) del TUB

⁹ Art. 108 del TUB

¹⁰ Art. 109 del TUB

¹¹ Decreto Ministeriale 30 Dicembre 1998, n. 517, art.1

¹² Art. 23 Nozione di controllo

1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo del codice civile e in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento.

2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:

- 1) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile;
- 2) possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza;

Qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore della stessa.

Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

3.4 Requisiti degli esponenti aziendali

3.4.1 *Requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzione di amministrazione e direzione di intermediari finanziari*¹³

I consiglieri di amministrazione degli intermediari finanziari devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
- attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo, o, comunque, funzionali all'attività dell'intermediario finanziario;
- attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
- funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

Il presidente del Consiglio di Amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio delle attività o delle funzioni sopraindicate.

L'Amministratore Delegato, l'Amministratore Unico ed il Direttore Generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore ad un quinquennio.

Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quelle di Direttore Generale.

3.4.2 *Situazioni impeditive*¹⁴

Non possono ricoprire cariche di Amministratori, Direttori Generali e Sindaci in intermediari finanziari coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Le frazioni superiori a sei mesi nell'ultimo esercizio equivalgono a un esercizio intero.

Tali disposizioni si applicano anche a coloro che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o

-
- 3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario ed organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:
- a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
 - b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
 - c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute;
 - d) l'attribuzione, a soggetti diversi da quelli legittimati in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese;
- 4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi.

¹³ Decreto ministeriale 30 dicembre 1998, n. 516, art. 1

¹⁴ Decreto ministeriale 30 dicembre 1998, n. 516, art. 3

assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, nonché a coloro che, nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge, o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Il divieto in questione ha la durata di tre anni dall'adozione dei provvedimenti. Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa.

3.4.3 *Requisiti di onorabilità*¹⁵

Le cariche di Amministratore, Sindaco e Direttore Generale negli intermediari finanziari non possono essere ricoperte da coloro che:

- a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

Tali cariche non possono essere ricoperte neanche da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal punto 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato. Le pene previste dal punto 1, lettera c), numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori ad un anno.

3.4.4 *Requisiti di indipendenza*

In attesa dell'emanazione del relativo regolamento, Banca d'Italia ha stabilito che, seppure per ora nei confronti dei soli sindaci degli intermediari finanziari e degli intermediari del mercato mobiliare trovano applicazione, in base al nuovo regime, i requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile¹⁶, oltre a quelli che saranno successivamente determinati con apposito Decreto Ministeriale ai sensi degli artt. 109 del TUB e 13 del TUF.

3.5 **Adempimenti successivi all'iscrizione**

L'iscrizione nell'Elenco Generale comporta la necessità di rispettare i seguenti adempimenti regolamentari nei confronti dell'UIC:

- comunicazione da parte dei partecipanti in misura superiore al 5% del capitale con diritto di voto di un intermediario finanziario: la comunicazione in oggetto deve essere fornita per iscritto all'intermediario stesso e all'UIC entro 30 giorni dalla data in cui la partecipazione ha superato detto limite (modello 19/D);

¹⁵ Decreto ministeriale 30 dicembre 1998, n. 516, art. 4

¹⁶ Art. 2399 c.c.

- comunicazione delle variazioni intervenute in occasione della nomina di nuovi Amministratori, Direttori Generali e Sindaci, di cessazione di carica degli stessi o di variazioni della carica (modello AR-1; AR-1bis). Non forma oggetto di comunicazione il rinnovo delle cariche;
- comunicazione degli Amministratori, Direttori Generali e Sindaci (effettivi e supplenti) degli intermediari finanziari contenente l'elenco delle cariche analoghe ricoperte in altre società ogni qualvolta si verifichi una modificazione o nella posizione ricoperta presso l'intermediario o nelle cariche ricoperte presso altre società o enti di qualsiasi natura entro 60 giorni dalla data di modifica (modello AR-3; AR-3bis);
- adempimenti relativi alle disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari offerti, in particolare:
 - pubblicità nei locali pubblici composta da un avviso sintetico e un foglio informativo analitico datati e costantemente aggiornati;
 - rispetto della forma e del contenuto dei contratti relativi alle operazioni e ai servizi;
 - comunicazioni periodiche alla clientela;
- trasmissione da parte del Collegio Sindacale entro 10 giorni dalla data dell'atto all'UIC, di copia del verbale delle riunioni e degli accertamenti del Collegio dai quali emergono violazioni da parte dell'intermediario finanziario;
- istituzione dell'Archivio Unico Informatico;
- invio delle segnalazioni anti usura (Protos): le segnalazioni hanno ad oggetto la rilevazione trimestrale, ai fini anti-usura, dei tassi effettivi globali medi praticati dal sistema finanziario in relazione alle categorie omogenee di operazioni di finanziamento; la rilevazione in oggetto è obbligatoria solo per gli intermediari finanziari ex art. 106 appositamente inseriti dall'UIC nel campione di rilevazione.

3.6 Vigilanza

L'UIC esercita altresì la funzione di vigilanza sugli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale ex art. 106 del TUB.

L'UIC raccoglie le comunicazioni che i soggetti svolgenti funzione di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari sono tenuti a comunicargli ai sensi dell'art. 106, ult. co.¹⁷, nonché quelle fissate dall'art. 110¹⁸ del TUB, in capo a coloro che detengono una partecipazione al capitale degli intermediari che superi la percentuale stabilita dalla Banca d'Italia.

¹⁷ Art. 106, comma 7 del TUB: "I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC, con le modalità dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre società ed enti di qualsiasi natura".

¹⁸ Art. 110 *Obblighi di comunicazione*

1. Chiunque, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, è titolare di partecipazioni rilevanti in un intermediario finanziario ne dà comunicazione all'intermediario finanziario nonché all'UIC ovvero, se è iscritto nell'elenco speciale, alla Banca d'Italia. Le variazioni della partecipazione sono comunicate quando superano la misura stabilita dalla Banca d'Italia.

2. La Banca d'Italia determina presupposti, modalità e termini delle comunicazioni previste dal comma 1 anche con riguardo alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal socio.

3. L'UIC, ovvero la Banca d'Italia, per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, possono chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati nel comma 1.

4. I diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni per le quali siano state omesse le comunicazioni, non possono essere esercitati. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. Per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale l'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

Spetta all'UIC ricevere i verbali del collegio sindacale che accertino violazioni delle norme del titolo V¹⁹ del TUB, contestando le violazioni agli intermediari e chiedendo, se necessario, al Ministro dell'Economia e delle Finanze la loro cancellazione dall'Elenco generale.

Sempre all'UIC è attribuito il compito di accertare la ricorrenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco generale di cui all'art. 106 del TUB, essendogli demandata anche la verifica circa la permanenza delle condizioni per l'iscrizione nel suddetto elenco.

L'UIC può effettuare inoltre, se necessario, verifiche presso la sede degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di altra autorità.

4 LE SOCIETA' FINANZIARIE ISCRITTE NELL'ELENCO GENERALE EX ART. 107 DEL TUB

4.1 Attività svolte

Qualora vengano svolte le attività di :

- finanziamento sotto qualsiasi forma, che abbiano un volume di attività finanziaria pari o superiore a 103.291.379,82 euro ovvero mezzi patrimoniali pari o superiori a 5.164.568,99 euro;
- assunzione di partecipazioni che abbiano un volume di attività finanziaria pari o superiore a 51.645.689,91 euro ovvero mezzi patrimoniali pari o superiori a 25.822.844,95 euro.

Le condizioni di cui ai due punti precedenti vanno accertate con riferimento ai dati dell'ultimo bilancio approvato e devono essere mantenute per i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

- intermediazione in cambi con assunzione di rischi in proprio;
- emissione e gestione di carte di credito in proprio,

gli intermediari sono tenuti ad iscriversi nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del TUB.

L'obbligo di iscrizione nell'elenco speciale sussiste anche per gli intermediari per i quali ricorrono le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia in armonia con le disposizioni comunitarie riguardanti il mutuo riconoscimento ai sensi dell'art. 18 del TUB²⁰.

Sono tenuti ad iscriversi nell'elenco speciale anche i soggetti che svolgono in via esclusiva o prevalente²¹ attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico nella forma di rilascio di garanzie. Detti intermediari devono avere (1) un capitale sociale versato almeno pari a 1.000.000 euro, investito in attività liquide o in titoli di pronta liquidabilità, entrambi depositati presso banche, (2) mezzi patrimoniali pari o superiori a 2.500.000 euro ed (3) oggetto sociale che

¹⁹ Soggetti operanti nel settore finanziario

²⁰ Art. 18 Società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento

1. Le disposizioni dell'art. 15 comma 1, e dell'art. 16, comma 1, si applicano anche alle società finanziarie con sede legale in Italia sottoposte a forme di vigilanza prudenziale, quando la partecipazione di controllo è detenuta da una o più banche italiane e ricorrono le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia.

2. Le disposizioni dell'art. 15, comma 3, e dell'art. 16 comma 3, si applicano, in armonia con la normativa comunitaria, anche alle società finanziarie aventi sede legale in uno Stato comunitario quando la partecipazione di controllo è detenuta da una o più banche aventi sede legale nel medesimo Stato.

3. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione mobiliare, comunica alla CONSOB le società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2.

4. Alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni previste dall'art. 54, commi 1, 2 e 3.

5. Alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi del comma 2 si applicano altresì le disposizioni previste dall'art. 79

²¹ L'esercizio in via prevalente dell'attività di concessione di finanziamenti nella forma del rilascio di garanzie sussiste quando, in base all'ultimo bilancio approvato, ricorre uno dei seguenti presupposti: a) l'ammontare complessivo delle garanzie rilasciate sia superiore al totale delle attività dello stato patrimoniale; b) l'ammontare complessivo dei proventi prodotti dal rilascio di garanzie sia superiore al 50% dei proventi complessivi.

Gli intermediari in questione sono tenuti ad iscriversi nell'Elenco speciale entro 6 mesi dalla data di approvazione del primo bilancio da cui risulta l'esercizio in via prevalente dell'attività di concessione di finanziamenti nella forma di rilascio di garanzie.

preveda espressamente l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico nella forma del rilascio di garanzie. Tali requisiti devono essere mantenuti in via continuativa durante tutto il periodo di attività dell'intermediario.

4.2 Procedura di iscrizione

Gli intermediari finanziari presentano domanda di iscrizione nell'elenco speciale, a firma del legale rappresentante della società, alla Filiale della Banca d'Italia sita nel capoluogo della provincia dove hanno sede gli intermediari medesimi entro 60 giorni dal momento in cui decorre l'obbligo di iscrizione. Ove l'obbligo di iscrizione derivi dalla sussistenza dei requisiti quantitativi inerentemente all'attività di finanziamento sotto qualsiasi forma o di assunzione di partecipazioni, il termine decorre dalla scadenza del periodo di 6 mesi previsto per la verifica dei requisiti medesimi.

Per le società di nuova costituzione che sono tenute ad iscriversi nell'elenco speciale, la domanda di iscrizione deve essere presentata entro 30 giorni dalla comunicazione, da parte dell'UIC, dell'iscrizione della società nell'elenco generale ex art. 106 TUB. Analogo termine si applica qualora trattasi di società costituite per le quali l'obbligo di iscrizione deriva da mutamenti dell'oggetto sociale.

La domanda deve contenere:

- le complete generalità della persona che sottoscrive la domanda;
- la denominazione sociale, la sede legale (e la sede dell'amministrazione ove non coincida con quella legale), l'ammontare del capitale versato;
- gli estremi del provvedimento di iscrizione nell'elenco generale;
- l'indicazione dell'attività svolta e della condizione in forza della quale è richiesta l'iscrizione;
- i nominativi degli esponenti aziendali (e le relative funzioni) in possesso del requisito di professionalità, con l'indicazione dell'organo sociale che ha proceduto a tale accertamento e della data in cui esso è avvenuto;
- l'attestazione della sussistenza dei requisiti di onorabilità e di indipendenza in capo agli esponenti aziendali, con l'indicazione dell'organo sociale che ha proceduto a tale accertamento e della data in cui esso è avvenuto;
- l'attestazione dell'avvenuto accertamento del requisito di onorabilità dei partecipanti al capitale sociale.

Gli intermediari che sono tenuti a iscriversi sulla base dei requisiti quantitativi inerentemente all'attività di finanziamento sotto qualsiasi forma o di assunzione di partecipazioni attestano, inoltre, il mantenimento dei requisiti medesimi per i 6 mesi successivi alla chiusura dell'esercizio in cui sono stati verificati.

Alla domanda di iscrizione vanno allegati i seguenti documenti:

- copia dello statuto dichiarato vigente dal legale rappresentante dell'intermediario finanziario;
- copia del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso nonché, ove l'obbligo di iscrizione derivi dalla sussistenza dei requisiti quantitativi, la documentazione che dimostri il mantenimento dei requisiti stessi per i sei mesi successivi alla chiusura del bilancio;
- scheda informativa redatta secondo lo schema definito dalla Banca d'Italia;

- elenco degli amministratori, dei sindaci, dei direttori generali e dei dirigenti muniti di rappresentanza;
- elenco dei soci per i quali è stato accertato il requisito di onorabilità con le relative quote di partecipazione.

La Banca d'Italia, sulla base dei riferimenti prodotti, provvede all'iscrizione nell'elenco speciale ovvero nega, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda o dalla ricezione delle eventuali informazioni complementari richieste, l'iscrizione stessa, con provvedimento motivato, dandone comunicazione al soggetto istante. Nel caso in cui la domanda sia stata inviata a mezzo raccomandata A.R., il termine decorre dal giorno in cui la domanda perviene alla Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente.

Gli intermediari iscritti nell'elenco speciale sono sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia; essi restano tuttavia iscritti anche nell'elenco generale tenuto dall'UIC.

La Banca d'Italia comunica all'UIC l'avvenuta iscrizione nell'elenco speciale e le variazioni del contenuto dell'elenco stesso.

Dal momento di iscrizione nell'elenco speciale e fino alla eventuale cancellazione dallo stesso, i rapporti che l'intermediario finanziario intrattiene con la Banca d'Italia devono aver luogo, di norma, per il tramite della Filiale territorialmente competente.

L'elenco speciale è disponibile presso le Filiali della Banca d'Italia. La variazioni delle informazioni contenute sono pubblicate periodicamente nel Bollettino di Vigilanza della Banca d'Italia.

4.3 Requisiti dei partecipanti al capitale²²

I requisiti dei partecipanti al capitale sono gli stessi che sono richiesti per i partecipanti al capitale di società finanziarie iscritte nell'elenco generale ex art. 106 del TUB.

4.4 Requisiti degli esponenti aziendali²³

I requisiti degli esponenti aziendali sono gli stessi che sono richiesti per gli esponenti aziendali di società finanziarie iscritte nell'elenco speciale ex art. 106 del TUB.

4.5 Adempimenti successivi all'iscrizione

L'iscrizione nell'Elenco comporta la necessità di rispettare i seguenti adempimenti regolamentari nei confronti della Banca d'Italia:

- invio delle segnalazioni statistiche e di vigilanza alla Banca d'Italia:
 - dati patrimoniali e altre informazioni, da inviare con cadenza trimestrale;
 - riferimenti economici, da inviare con cadenza semestrale;
 - dati sulla composizione del patrimonio; sull'osservanza delle regole prudenziali e sull'esposizione ai rischi, da inviare con cadenza trimestrale;
 - dati di fine esercizio, da inviare entro il 25° giorno dal quarto mese successivo a quello della chiusura del bilancio di esercizio.

²² Decreto Ministeriale 30 Dicembre 1998, n. 517

²³ Decreto Ministeriale 30 Dicembre 1998, n. 516

Le segnalazioni devono essere accompagnate da una lettera di attestazione della rispondenza dei dati segnalati a quelli della contabilità aziendale, nel caso di cessazione dalla carica di uno degli esponenti aziendali entro 10 giorni dalla nomina del successore;

- rispetto delle disposizioni in merito alla vigilanza prudenziale:
 - predisposizione di un patrimonio utile alla copertura dei rischi di:
 - ✓ posizione, regolamento e controparte sulle posizioni relative al portafoglio non immobilizzato;
 - ✓ cambio, sull'intero bilancio e sulle posizioni fuori bilancio;
 - deduzione dal requisito patrimoniale così determinato degli eventuali prestiti subordinati assunti dall'intermediario che soddisfano le seguenti condizioni:
 - ✓ sono stati interamente versati;
 - ✓ hanno durata originaria pari o superiore a due anni, se la scadenza indeterminata deve essere previsto un preavviso per il rimborso di almeno due anni;
 - ✓ non rientrano nel calcolo del patrimonio supplementare, ma rispondono alle condizioni previste per le passività subordinate computate nel patrimonio medesimo, ad eccezione di quella concernente la durata del prestito;
 - ✓ sono soggetti alla clausola di immobilizzo in base alla quale il capitale e gli interessi relativi al prestito non possono essere rimborsati se il rimborso ha l'effetto di ridurre l'ammontare complessivo dei fondi patrimoniali dell'intermediario al di sotto del livello minimo richiesto dalle disposizioni della Banca d'Italia;
 - ✓ non eccedono il 250% del patrimonio di base.

Inoltre la Banca d'Italia può prevedere, qualora la situazione patrimoniale, economica o finanziaria lo richieda, l'applicazione di misure più restrittive rispetto a quelle determinate in via generale in materia di regole di vigilanza prudenziale per gli intermediari iscritti nell'elenco speciale;

- rispetto delle disposizioni in merito ai profili organizzativi: la Banca d'Italia ritiene che una gestione sana e prudente dipenda anche da una struttura organizzativa rispondente ai criteri di coerenza con le linee strategiche indicate dagli organi amministrativi. Pertanto, particolare rilievo assume la circostanza in cui i processi decisionali siano supportati da un sistema informativo affidabile e da controlli interni efficaci e che i comportamenti operativi si fondino su procedure adeguatamente documentate, in particolare per quanto riguarda quelle di elaborazione dei dati. L'esistenza di autonomi controlli interni regolarmente funzionanti e dotati di un adeguato grado di affidabilità concorre in modo determinante al corretto andamento delle singole gestioni aziendali;
- invio delle comunicazioni alla Banca d'Italia:
 - chiunque, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, partecipa in misura superiore del 5% del capitale con diritto di voto in un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale ne dà comunicazione scritta all'intermediario medesimo e alla Banca d'Italia. La comunicazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data in cui la partecipazione ha superato il limite (modello 19/D);
 - in occasione di ogni modifica nella composizione degli organi sociali e delle sostituzioni dei direttori generali e dei dirigenti muniti di rappresentanza, gli intermediari finanziari, dalla data della nomina da parte degli interessati o, per i dirigenti, da quella di conferimento dei poteri rappresentativi, devono inoltrare alla Banca d'Italia le seguenti comunicazioni:

- ✓ entro 15 giorni, le variazioni intervenute mediante segnalazioni da effettuarsi tramite supporto magnetico prodotto con la procedura informatica fornita dalla Banca d'Italia;
- ✓ entro 60 giorni, copia della delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione con la quale è stata accertata la sussistenza in capo ai soggetti di cui trattasi dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti, astenendosi dal rassegnare la documentazione di base;
- i verbali delle riunioni e degli accertamenti del Collegio Sindacale concernenti le violazioni della disposizioni vigenti da parte degli intermediari finanziari devono essere trasmessi alla Banca d'Italia entro 15 giorni dalla data dell'atto. Devono essere trasmessi non solo i rilievi formulati in connessione alla formazione e alla approvazione del bilancio ovvero in seguito a denunce dei soci, ma tutti quelli comunque formulati in ordine alla società e alla sua attività.
- gli intermediari finanziari sono tenuti a trasmettere, entro 30 giorni dalla data della riunione, alla Banca d'Italia i verbali dell'assemblea dei soci riguardanti le modifiche statutarie, le operazioni di fusione, scissione o liquidazione, l'emissione di obbligazioni, e altri eventi di particolare rilevanza per l'attività aziendale;
- gli intermediari finanziari trasmettono alla Banca d'Italia il bilancio d'esercizio, il relativo verbale assembleare di approvazione e, dove redatto, il bilancio consolidato. La trasmissione va effettuata entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci;
- invio delle comunicazioni alla Centrale dei Rischi: la partecipazione al servizio di centralizzazione dei rischi è obbligatoria per gli intermediari finanziari iscritti nell'Elenco Speciale i quali esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di finanziamento sotto qualsiasi forma;
- invio delle segnalazioni anti-usura (Protos): hanno ad oggetto la rilevazione trimestrale, a fini anti-usura, dei tassi effettivi globali medi praticati dal sistema finanziario in relazione alle categorie omogenee di operazioni di finanziamento. La rilevazione in oggetto è obbligatoria per gli intermediari finanziari ex. art. 107.

4.6 Operatività transfrontaliera

4.6.1 *Intermediari finanziari ammessi al mutuo riconoscimento*

Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107, ammessi al mutuo riconoscimento ai sensi dell'art. 18 del TUF ed aventi sede legale in Italia, possono operare in altri Stati membri dell'UE attraverso l'insediamento di una propria succursale ovvero nel quadro della libera prestazione di servizi. Le condizioni richieste per essere ammessi al mutuo riconoscimento sono:

- essere controllati da una o più banche italiane che:
 - detengano almeno il 90% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria;
 - si siano dichiarate garanti in solido degli impegni presi dalla filiazione per l'attività svolta in altri paesi UE
- essere inclusi nella vigilanza su base consolidata cui è sottoposta la banca o le banche controllanti;
- l'esercizio della attività, per le quali viene chiesta l'ammissione al beneficio del mutuo riconoscimento, deve essere consentito dallo statuto e queste attività devono essere effettivamente svolte in Italia.

La Banca d'Italia verifica il rispetto delle condizioni elencate e rilascia un'attestazione dell'avvenuta verifica che verrà allegata alla comunicazione all'Autorità di vigilanza competente del Paese ospitante.

Qualora l'intermediario finanziario appartenga a un gruppo bancario, ai fini di valutare se la capogruppo è in grado di garantire la sana e prudente gestione della filiazione, la Banca d'Italia tiene conto della situazione tecnico-organizzativa del gruppo di appartenenza.

Nel caso in cui l'intermediario finanziario non sia incluso in un gruppo, tali valutazioni attengono al complesso delle banche controllanti. La Banca d'Italia, inoltre, tiene conto della situazione tecnico-organizzativa dello stesso intermediario finanziario.

4.6.2 Stabilimento di succursali in Paesi UE

Condizione necessaria perché un intermediario finanziario possa stabilire una propria succursale in un altro Paese membro dell'UE, è il ricevimento da parte della Banca d'Italia di una comunicazione preventiva.

La comunicazione preventiva:

- è inviata alla Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente per la vigilanza individuale sull'intermediario finanziario;
- qualora l'intermediario finanziario faccia parte di un gruppo bancario, è trasmessa tramite la capogruppo alla Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente per la vigilanza sulla capogruppo medesima.

Entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione, completa di tutti i suoi elementi, la Banca d'Italia provvede ad effettuare la relativa notifica all'Autorità competente del Paese ospitante. Dell'avvenuta notifica è data comunicazione all'intermediario finanziario.

Entro il medesimo termine di 90 giorni la Banca d'Italia comunica all'intermediario interessato le ragioni del rifiuto di notifica all'Autorità competente del Paese ospitante.

La succursale può stabilirsi ed operare quando riceve apposita comunicazione da parte dell'Autorità competente del Paese di insediamento ovvero quando siano trascorsi 60 giorni dal momento in cui tale Autorità ha ricevuto la notifica della Banca d'Italia riguardante lo stabilimento della succursale.

4.6.3 Attività in regime di libera prestazione di servizi

L'esercizio, da parte di intermediari finanziari, di attività ammesse al mutuo riconoscimento in regime di libera prestazione di servizi in altro Paese membro dell'UE è subordinato al ricevimento, da parte della Banca d'Italia, di una comunicazione preventiva.

La predetta comunicazione preventiva è inviata, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, alla Banca d'Italia.

Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, la Banca d'Italia provvede ad effettuare la relativa notifica all'Autorità competente del Paese ospitante. Dell'avvenuta notifica, la Banca d'Italia dà comunicazione all'intermediario finanziario interessato.

Entro il medesimo termine di 30 giorni la Banca d'Italia comunica all'intermediario interessato le ragioni del rifiuto di notifica all'Autorità competente del Paese ospitante.

4.7 Vigilanza

4.7.1 *Comunicazioni alla Banca d'Italia*²⁴

La Banca d'Italia esercita la funzione di vigilanza sugli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 del TUB.

Gli intermediari finanziari sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia i verbali dell'assemblea dei soci riguardanti le modifiche statutarie, le operazioni di fusione, scissione o liquidazione, l'emissione di obbligazioni, e altri eventi di particolare rilevanza per l'attività aziendale. Viene in tal modo assicurata all'organo di Vigilanza un'adeguata informativa in ordine ai momenti salienti della vita aziendale e la conoscenza della dinamica della formazione della volontà sociale. In tale ottica, i verbali, redatti in modo da descrivere correttamente e esaurientemente le varie fasi del processo decisionale dell'organo assembleare, sono trasmessi – entro 30 giorni dalla data della riunione – alla Banca d'Italia in duplice copia nella loro integrità (compresi quindi tutti gli eventuali allegati) e debitamente autenticati dal legale rappresentante. In caso di variazioni statutarie o modifiche del capitale, gli intermediari informano tempestivamente la Banca d'Italia circa la conclusione della procedura di omologazione presso il competente Tribunale ed inviano il nuovo testo dello statuto in duplice copia con relativo attestato di vigenza.

Gli intermediari finanziari trasmettono alla Banca d'Italia, entro 30 giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea dei soci, il bilancio d'esercizio, il relativo verbale assembleare di approvazione e, ove redatto, il bilancio consolidato.

Le segnalazioni che gli intermediari sono tenuti a produrre periodicamente alla Banca d'Italia riguardano:

- dati patrimoniali e altre informazioni, da inviare con cadenza trimestrale;
- riferimenti economici, da inviare con cadenza semestrale;
- dati sulla composizione del patrimonio, sull'osservanza delle regole prudenziali e sull'esposizione ai rischi, da inviare con cadenza trimestrale;
- dati di fine esercizio, da inviare entro il 25° giorno del quarto mese successivo a quello della chiusura del bilancio di esercizio.

Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di finanziamento sotto qualsiasi forma sono tenuti a comunicare periodicamente l'esposizione nei confronti dei propri affidati e i nominativi a questi collegati.

Le disposizioni concernenti il funzionamento della Centrale dei Rischi sono emanate dal Servizio Informazioni Sistema Creditizio della Banca d'Italia.

Le segnalazioni sopracitate sono da effettuare su supporto magnetico. Le responsabilità in ordine alla correttezza delle segnalazioni fanno capo agli organi aziendali (amministratori, sindaci, direttore generale, capo contabile), ciascuno per quanto di propria competenza.

4.7.2 *Vigilanza ispettiva*²⁵

La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso gli intermediari finanziari con facoltà di richiedere l'esibizione dei documenti e degli atti ritenuti necessari. Le ispezioni sono volte ad accertare che l'attività degli enti vigilati risponda a criteri di sana e prudente gestione e sia espletata nell'osservanza delle disposizioni regolanti l'esercizio dell'attività medesima. In

²⁴ Banca d'Italia-Istruzioni di Vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, cap. VIII

²⁵ Banca d'Italia-Istruzioni di Vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'«Elenco Speciale», cap. XII

particolare, l'accertamento ispettivo è volto a valutare la complessiva situazione tecnica e organizzativa dell'ente, nonché a verificare l'attendibilità delle informazioni fornite all'organo di Vigilanza.

Gli accertamenti possono essere generali ovvero rivolti a specifici settori dell'operatività dei soggetti ispezionati. Possono inoltre essere condotte ispezioni volte a verificare il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali.

A conclusione degli accertamenti viene redatto il «rapporto ispettivo» contenente la descrizione circostanziata (c.d. costatazioni) dei fatti ed atti aziendali riscontrati, non in linea con i criteri di corretta gestione ovvero con la normativa regolante l'esercizio dell'attività²⁶. Il rapporto ispettivo viene consegnato all'intermediario finanziario ispezionato; qualora ne ricorrano i presupposti, si procede altresì alla contestazione formale delle irregolarità riscontrate.

Nel termine di trenta giorni dalla consegna del fascicolo ispettivo l'intermediario finanziario interessato deve far conoscere alla Banca d'Italia le proprie considerazioni in ordine a quanto emerso dall'ispezione, nonché i provvedimenti già attuati e quelli posti allo studio per eliminare le anomalie e le manchevolezze accertate. Entro il medesimo termine, sia l'intermediario finanziario sia i singoli esponenti aziendali interessati devono inviare le eventuali controdeduzioni in ordine alle singole irregolarità contestate.

4.7.3 *Vigilanza prudenziale*²⁷

Una gestione sana e prudente postula, tra l'altro, una costante conoscenza da parte dei responsabili organi aziendali dei rischi che ciascun intermediario finanziario si trova a dover fronteggiare.

A tal fine è necessario tenere costantemente sotto controllo i rischi assunti nell'esercizio delle diverse attività svolte e verificare che il loro livello complessivo e grado di concentrazione sia costantemente correlato con l'ammontare dei mezzi patrimoniali detenuti. A tale scopo si raccomanda l'adozione di misure idonee a prevenire l'insorgenza di rischi ritenuti eccessivi (attraverso, ad esempio, la definizione di limiti massimi di rischio assumibili per tipologia di clienti, valuta di denominazione delle posizioni, o altro; l'attribuzione di precisi livelli di delega ai diversi centri decisionali; l'attuazione di forme di controllo integrato delle varie tipologie di rischio; ecc.) e di soluzioni organizzative che permettano all'alta direzione di poter conoscere costantemente l'andamento della complessiva rischiosità aziendale, anche mediante l'utilizzo di sistemi informativi e di reporting affidabili e completi.

L'esposizione degli intermediari al rischio di credito è monitorata dalla Banca d'Italia sulla base delle segnalazioni periodiche di vigilanza.

La Banca d'Italia ritiene inoltre che una gestione sana e prudente richieda una costante attenzione da parte degli intermediari finanziari al grado di trasformazione delle scadenze operato nella gestione delle poste attive e passive, le quali dovranno assicurare a tale scopo una struttura di bilancio sufficientemente equilibrata, anche al fine di ridurre l'esposizione al rischio di perdite patrimoniali collegate ad avverse variazioni dei tassi di interesse.

Si rileva infine che, ove siano compresi in gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'art. 64 del T.U., gli intermediari finanziari sono assoggettati anche alle regole di vigilanza applicate su base consolidata.

²⁶ Qualora non siano state accertate carenze della specie, la chiusura del procedimento ispettivo viene comunicata all'intermediario finanziario con apposita lettera.

²⁷ Banca d'Italia- Istruzioni di Vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'«Elenco Speciale», cap.V

4.8 Patrimonio di vigilanza

Il patrimonio di vigilanza delle società finanziarie iscritte nell'elenco speciale è calcolato come somma algebrica di una serie di elementi positivi e negativi la cui computabilità viene ammessa, con o senza limitazioni a seconda dei casi, in relazione alla qualità patrimoniale riconosciuta a ciascuno di essi.

Gli elementi positivi che concorrono alla quantificazione del patrimonio devono poter essere utilizzati senza restrizioni o indugi per la copertura dei rischi e delle perdite aziendali nel momento in cui tali rischi o perdite si manifestano. L'importo di tali elementi è depurato degli eventuali oneri di natura fiscale.

Patrimonio di base

Costituiscono elementi patrimoniali di qualità primaria:

- il capitale versato;
- le riserve diverse da quelle di rivalutazione;
- il fondo per rischi finanziari generali.

Il patrimonio di base è rappresentato dal totale dei suddetti elementi previa deduzione:

- delle azioni o quote proprie in portafoglio;
- delle attività immateriali;
- delle perdite registrate in esercizi precedenti e nel primo semestre dell'esercizio in corso.

Gli intermediari che esercitano l'attività di locazione finanziaria computano inoltre tra gli elementi del patrimonio di base – secondo il pertinente segno algebrico– l'effetto netto che deriverebbe sulla situazione patrimoniale aziendale dall'applicazione del c.d. "metodo finanziario" ai contratti della specie (c.d. "riserva finanziaria"), come determinato ai fini della redazione della nota integrativa del bilancio.

Il patrimonio di base viene ammesso nel computo del patrimonio di vigilanza senza alcuna limitazione.

Patrimonio supplementare

Le riserve di rivalutazione, i fondi rischi su crediti, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le passività subordinate, previa deduzione delle minusvalenze nette su titoli, costituiscono il patrimonio supplementare.

Tale aggregato è computabile entro il limite massimo rappresentato dall'ammontare del patrimonio di base; le passività subordinate non possono eccedere il 50 per cento del patrimonio di base.

Elementi da dedurre

Dall'ammontare complessivo del patrimonio di base e del patrimonio supplementare si deducono le partecipazioni e le attività subordinate verso banche o società. L'importo così ottenuto costituisce il patrimonio di vigilanza.

4.9 Il sistema dei controlli interni²⁸

Il TUB ha affidato alla Banca d'Italia il compito di dettare disposizioni aventi ad oggetto i controlli interni degli intermediari iscritti nell'elenco speciale.

Il sistema dei controlli interni è costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali e il

²⁸ Banca d'Italia-Istruzioni di Vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'"Elenco Speciale"-Circolare n. 216 del 5 agosto 1996-6° aggiornamento del 15 ottobre 2002

conseguimento dell'efficacia ed efficienza dei processi aziendali, della salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite, dell'affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali, della conformità delle operazioni con la legge, la normativa di vigilanza, le disposizioni interne dell'intermediario.

Si descrivono di seguito alcune tipologie di controllo degli intermediari, indipendentemente dalle strutture organizzative in cui sono collocate:

- *controlli di linea*, diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni. Essi sono effettuati dalle stesse strutture produttive (es. controlli di tipo gerarchico sistematici e a campione) o incorporati nelle procedure – anche automatizzate – ovvero eseguiti nell'ambito dell'attività di *back office*;
- *controlli sulla gestione dei rischi*, che hanno l'obiettivo di concorrere alla definizione delle metodologie di misurazione del rischio, di verificare il rispetto dei limiti assegnati alle varie funzioni operative e di controllare la coerenza dell'operatività delle singole aree produttive con gli obiettivi di rischio-rendimento assegnati. Essi sono affidati a strutture diverse da quelle produttive. Deve essere sempre assicurato un coordinamento tra l'eventuale unità operativa di gestione del rischio interna all'intermediario e quella che svolge l'analoga funzione per tutto il gruppo d'appartenenza;
- *attività di revisione interna (internal audit)*, in tale ambito rientra la valutazione periodica della completezza, della funzionalità e dell'adeguatezza del sistema dei controlli interni. Con cadenza prefissata, coerentemente con le specificità dimensionali e operative dell'impresa, e comunque in relazione a discontinuità nell'attività aziendale (ingresso in nuovi mercati, lancio di nuovi prodotti) andranno valutate la completezza, la funzionalità e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni, in relazione alla natura e all'intensità dei rischi e delle complessive esigenze aziendali. L'attività è condotta da strutture diverse e indipendenti da quelle produttive, anche attraverso verifiche in loco. Il Consiglio di Amministrazione, l'alta direzione e il collegio sindacale devono essere regolarmente informati sull'attività svolta.

Il Consiglio di Amministrazione – nell'ambito della propria funzione di indirizzo organizzativo, oltre che strategico - ha il compito di assicurarsi della completezza, della funzionalità e dell'adeguatezza del sistema dei controlli interni disegnato dall'alta direzione, anche in ragione della complessità dimensionale ed operativa e dell'intensità dei rischi assunti. In particolare, fermo restando che la sorveglianza del sistema dei controlli interni compete all'organo amministrativo nella sua globalità, possono essere attribuiti specifici compiti di verifica ad uno o più amministratori, privi di deleghe operative.

Ove la complessità organizzativa, dimensionale e operativa dell'intermediario lo richieda, il Consiglio di Amministrazione si avvale della funzione di revisione interna, dotata di specifiche competenze. In tal caso l'organo amministrativo è chiamato a approvare il regolamento della funzione e a verificare che alle strutture di controllo siano assegnate risorse adeguate e sia assicurata la necessaria autonomia rispetto alle strutture operative. Alternativamente, gli intermediari ricorrono all'esternalizzazione²⁹ dell'attività di revisione interna.

²⁹ gli intermediari possono delegare a soggetti terzi lo svolgimento della funzione di internal audit o di altre funzioni aziendali. La delega non esime gli organi aziendali dalle responsabilità loro assegnate da leggi, regolamenti, disposizioni dell'Autorità di Vigilanza. La delega non deve pregiudicare la possibilità per l'Autorità di Vigilanza di disporre senza ritardo della documentazione tenuta dai delegati. L'incarico deve essere formalizzato in un contratto scritto, che definisce, tra l'altro, l'oggetto e i limiti della delega conferita e individua le linee guida dell'attività.

Il Consiglio di Amministrazione:

- definisce gli obiettivi assegnati all'esternalizzazione, sia in rapporto alla complessiva strategia aziendale sia in relazione agli standard quali-quantitativi attesi dal processo;

L'organo amministrativo approva il piano di *auditing* che deve essere proporzionato alla complessità aziendale e operativa e alla natura e all'intensità dei rischi aziendali. Esso è chiamato a promuovere una cultura aziendale che valorizzi la funzione di controllo e renda tutti i livelli del personale consapevoli e pienamente coinvolti nel ruolo ad essi attribuito nel sistema dei controlli.

Il sistema dei controlli interni deve coprire tutte le tipologie di rischio (di credito, di mercato, di liquidità, legali, di frode e infedeltà dei dipendenti, di reputazione, ecc.) che vanno individuati e - ove possibile - quantificati.

Le politiche di assunzione di rischio devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione, che deve essere periodicamente informato dei risultati effettivamente conseguiti.

Nell'ambito delle politiche di assunzione e gestione del rischio, devono essere individuati adeguati limiti operativi, monitorati su base continua e sottoposti a periodiche revisioni. Devono inoltre essere attentamente valutate le implicazioni derivanti dall'ingresso in nuovi mercati o settori operativi, dall'offerta di nuovi prodotti, dall'utilizzo di canali distributivi innovativi, con preventiva individuazione dei rischi e definizione di procedure di controllo adeguate, approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Nella predisposizione dei presidi organizzativi volti a prevenire il coinvolgimento anche inconsapevole in operazioni di riciclaggio, gli intermediari si attengono alle "Istruzioni operative per l'individuazione di operazioni sospette" emanate dalla Banca d'Italia. Le istruzioni contengono regole organizzative e procedurali utili ad accrescere la conoscenza della clientela, assicurare l'integrità e l'autonomia gestionale, prevenire episodi di infedeltà dei dipendenti e dei collaboratori e individuare prontamente l'operatività anomala della clientela.

-
- individua i criteri e le procedure per orientare la fase di valutazione e selezione dei potenziali fornitori (tenendo conto - con riferimento a talune funzioni quali ad es. l'*internal audit* - dei problemi relativi a potenziali conflitti d'interesse) e quella successiva di relazione con l'*outsourcer* prescelto;
 - valuta le modalità organizzative e le risorse dedicate all'attività da parte del soggetto che offre il servizio;
 - individua gli strumenti e le procedure (anche contrattuali) per intervenire tempestivamente nel caso di inadeguatezza dei servizi forniti.

Gli intermediari che intendono esternalizzare, in tutto o in parte, lo svolgimento della funzione di *internal audit* o di altre funzioni aziendali ne danno comunicazione alla Banca d'Italia almeno sessanta giorni prima del perfezionamento del contratto, illustrando le motivazioni che hanno determinato la scelta, le modalità con le quali il delegato opererà, e quelle che il delegante seguirà per verificare l'operato del delegato.

